

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

# **RESOCONTO STENOGRAFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**6.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2003**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOMMASO FOTI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**6.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2003**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOMMASO FOTI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>	
Foti Tommaso, <i>Presidente</i> .....	3
<b>INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ARMONIZ- ZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>	
<b>Audizione del capo dipartimento per le po- litiche fiscali, avvocato Andrea Manzitti:</b>	
Foti Tommaso, <i>Presidente</i> .....	3, 6
Manzitti Andrea, <i>Capo dipartimento per le politiche fiscali</i> .....	3
<b>ALLEGATO:</b>	
Documentazione consegnata dal capo di- partimento per le politiche fiscali, avvo- cato Andrea Manzitti .....	7



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
TOMMASO FOTI

**La seduta comincia alle 14,40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del capo dipartimento per le politiche fiscali, avvocato Andrea Manzitti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, l'audizione del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze avvocato Andrea Manzitti.

Ricordo che l'audizione dell'avvocato Manzitti avrà ad oggetto, in particolare, le problematiche concernenti lo scambio di dati dell'anagrafe tributaria a livello europeo. Avverto che l'avvocato Manzitti ha fatto pervenire una documentazione che, non essendovi obiezioni, dispongo sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Do ora la parola all'avvocato Manzitti, che ringrazio ancora per la sua partecipazione.

ANDREA MANZITTI, *Capo dipartimento per le politiche fiscali.* Ringrazio la Commissione per l'occasione che mi è offerta di portare alla vostra attenzione le nostre conoscenze in materia di anagrafe tributaria, in particolare per quanto riguarda le ipotesi di armonizzazione dei sistemi di gestione della stessa.

Abbiamo prodotto un documento scritto, che intendo sintetizzare nei suoi tratti salienti e dove sono riassunte, per tutti i settori dell'imposizione (diretta, indiretta e tributi doganali), le attuali fonti normative e i sistemi di interscambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie degli altri paesi, in particolare per quanto guarda l'area dei paesi dell'Unione europea, laddove sono previsti strumenti primari normativi e direttive che, di anno in anno, vengono modificati per rendere gli strumenti di collaborazione più efficaci e più efficienti.

È notizia di ieri che, in occasione del Consiglio Ecofin di Lussemburgo, tra i punti A, è stata approvata una direttiva che modifica la direttiva 77/799/CEE in materia di scambi di informazione (in materia di imposte dirette e indirette), quindi, come già preannunciato, vi è un'evoluzione assolutamente costante.

Il documento riassume le fonti normative e i sistemi di interscambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie degli altri paesi, ma fornisce anche informazioni di carattere quantitativo al fine di dare un'idea del fenomeno, della quantità di informazioni e del numero di casi finora registrati. Ne emerge un quadro molto variegato, perché lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra amministrazioni finanziarie diverse necessita di una sede comune che, per quanto riguarda l'Unione europea, si

trova nelle istituzioni comunitarie che hanno legiferato in questo senso, a differenza di quanto accade in altre realtà internazionali prive della medesima potestà legislativa, come per esempio l'OCSE, dove ci si basa sul principio del consenso, non esistendo a livello dell'organizzazione internazionale una potestà normativa vincolante sugli aderenti.

Il consenso a livello politico si deve poi tradurre in atti di attuazione (tipicamente, convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni o per l'assistenza amministrativa e di cui proprio tali convenzioni danno sempre una veste più ampia). Comunque, il panorama che ne emerge risulta assolutamente articolato.

Ho notato che in occasione dei precedenti incontri presso la Commissione un tema abbastanza ricorrente è stato quello della necessità di una previa armonizzazione dei sistemi fiscali per rendere più efficiente, veloce ed efficace lo scambio di informazioni.

Su questo punto, ritengo che non si possa dare una risposta totalmente esauritiva in senso affermativo o negativo. È certo, però, che più si tende verso un'armonizzazione dei sistemi fiscali (soprattutto per quanto riguarda le tipologie del tributo, i soggetti imponibili e le categorie reddituali se si tratta di imposte sul reddito o di operazioni imponibili per quanto riguarda invece quelle indirette), più si andrà verso tale tendenziale uniformità e armonizzazione e più risulteranno facili gli scambi e le informazioni tra le varie amministrazioni tributarie, in quanto sarà più agevole l'ordinamento delle informazioni, che ogni amministrazione finanziaria riceve e custodisce, in caselle che siano riconoscibili, come tali, da parte dell'amministrazione richiedente (se ci troviamo nel caso di scambio su richiesta) o da quella che, più semplicemente, le riceve (se ci troviamo in un caso di scambio automatico o spontaneo).

Tuttavia, è evidente che non è necessario arrivare ad un'armonizzazione totale. Per esempio, una delle componenti fondamentali di un'imposta — l'aliquota — non deve essere necessariamente armoniz-

zata per far sì che vi possa essere un più efficace scambio di informazione. Infatti, poco importa se nel paese A un certo tipo di reddito è tassato al 20 o al 30 per cento, perché l'importante è che esso sia riconosciuto come reddito rilevante ai fini fiscali in entrambi gli ordinamenti e che sia rilevabile dai sistemi di intercettazione dell'amministrazione finanziaria.

Bisogna tenere presente, tra l'altro, che l'evoluzione in materia di scambio di informazioni è estremamente rapida (e nel documento vi è una parte introduttiva che pone proprio questo aspetto in evidenza).

La trasparenza dei dati fiscali e l'accessibilità dei dati bancari stanno diventando — come è stato affermato anche nella prassi internazionale — elementi di discriminazione tra paesi fiscalmente virtuosi e quelli non virtuosi. Talvolta, questa seconda categoria viene riconosciuta come paradiso fiscale.

I lavori svolti, per esempio, in sede OCSE sulle pratiche fiscali dannose e in sede di Unione europea per quanto riguarda il codice di condotta dimostrano che lo scambio di informazioni ha assunto il valore di pilastro e di discriminazione per l'identificazione del concetto di leale concorrenza fiscale. Addirittura, in sede OCSE, nel Forum sulla concorrenza fiscale dannosa, è stata rivista l'originaria lista di criteri che identificavano un paese con una legislazione fiscale dannosa per la concorrenza mettendo al primo posto l'opacità del proprio sistema fiscale, sia per quanto riguarda la mancanza di trasparenza interna (per esempio, l'amministrazione finanziaria non ha accesso ad alcuni dati, tipicamente quelli bancari, e pertanto non può essere obbligata a trasmetterli ad altri paesi), sia per quanto concerne quella esterna (vi è spesso l'indisponibilità di uno Stato a fornire informazioni che sono a conoscenza dell'amministrazione finanziaria locale).

Questo è un tema in grandissima evoluzione, che sposta il *focus* di ciò che l'amministrazione finanziaria deve sapere. Faccio un esempio: per quanto riguarda le imposte sui redditi, in Italia esistono categorie di redditi assoggettate all'imposta

sostitutiva. Un caso per tutti sono i rendimenti sui titoli di Stato oppure su obbligazioni emesse da altre grandi emittenti. L'ordinamento tributario italiano da decenni prevede un'imposizione sostitutiva mediante l'imposta applicata dall'emittente o dall'intermediario, che sostanzialmente esaurisce l'obbligazione fiscale del percettore dell'interesse o della plusvalenza sul titolo, rispetto al quale non ha alcuna obbligazione di includere quell'interesse o quella plusvalenza nella propria dichiarazione dei redditi. In questo modo lo stesso sistema dell'amministrazione finanziaria in senso ampio, essendo comunque soddisfatto l'onere tributario attraverso il prelievo dell'imposta sostitutiva, non ha a disposizione le informazioni circa il percettore di quell'interesse e di quella plusvalenza.

Questo problema diventa rilevante perché nel corso del 2003 è stato raggiunto a Bruxelles l'accordo politico — questo elemento è sottolineato nella relazione allegata — sulla direttiva in materia di tassazione del risparmio, che impone, ad esempio, a tutti gli Stati membri, eccetto tre (Austria, Belgio e Lussemburgo), di porre in essere un sistema tale per cui gli intermediari finanziari localizzati nel paese membro, che versano determinati flussi reddituali, tipicamente interessi, a persone fisiche residenti in altri paesi della Comunità europea, devono comunicare all'amministrazione finanziaria tutti i dati relativi al percettore e agli interessi pagati. L'amministrazione finanziaria automaticamente invia all'amministrazione finanziaria del paese di residenza del percettore questi dati.

Attualmente l'Italia non cattura questo flusso, perché non ne ha necessità, essendo sufficiente applicare l'imposta sostitutiva, laddove dovuta, su questi interessi. Ovviamente la legislazione italiana si dovrà adeguare nei tempi previsti dalla direttiva per catturare questo dato. Tale dato, oltretutto, non importa all'amministrazione finanziaria in quanto tale, perché normalmente i soggetti residenti all'estero sono esenti dall'imposta sostitutiva. Importa, invece, all'amministrazione finanziaria del

paese membro del percipiente, il quale, a sua volta, si impegna a fare lo stesso nei confronti dei residenti italiani che hanno redditi di analoga natura provenienti dall'altro Stato membro.

Pertanto, abbiamo un caso in cui, soprattutto per i flussi internazionali, che sono quelli che più interessano l'evasione fiscale e dov'è necessaria la collaborazione amministrativa in materia fiscale, ci sono aree non coperte dall'attuale sistematica delle anagrafi tributarie interne, che dovranno continuamente essere aggiornate per tenere conto degli sviluppi normativi in ambito internazionale. In questo senso mi pare assolutamente utile ed interessante lo spunto contenuto nei documenti della Commissione, richiamati da altri soggetti intervenuti durante il corso di altre audizioni, sulla necessità di valutare un'iniziativa a livello comunitario che cominci a porre le basi per una collaborazione sistematica e standardizzata tra amministrazioni finanziarie, partendo dalla tipologia dei dati rilevabili dalle singole amministrazioni e dei percorsi informatici, affinché si verifichi questo scambio continuo di informazioni.

Ritengo che i tempi siano maturi per portare questo spunto di riflessione in sede politica internazionale, tenendo conto che i cambiamenti in questa direzione saranno difficili, soprattutto perché la riluttanza di molti paesi, anche all'interno dell'Unione europea, a scambiare informazioni utilizzabili da amministrazioni fiscali di altri paesi è ancora particolarmente forte.

Ciò è dovuto anche al fatto che ci si rende conto che, purtroppo, nel mondo moderno l'anonimato fiscale e il segreto bancario sono diventati dei valori in sé, che altri paesi, tipicamente quelli estranei all'Unione europea (quali la Svizzera o altri paradisi fiscali), possono poi sfruttare a loro vantaggio se non sono essi stessi coinvolti in questo processo di progressiva trasparenza fiscale.

Mi sembra però opportuno andare avanti in questa direzione.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, avvocato Manzitti, per il suo intervento. Ritengo che la sua relazione sia quanto mai opportuna perché per l'ennesima volta traspare la considerazione che in questi mesi ha continuato a dividere e a provocare dubbi nelle Commissioni, ossia se, quando parliamo di armonizzazione dei sistemi informatici, dobbiamo necessariamente parlare anche di armonizzazione di sistemi fiscali. Questa affermazione si ripete da parte dei soggetti auditi, ma meno da parte degli ascoltatori.

Mi pare che lei abbia nuovamente ribadito che un problema è l'armonizzazione fiscale, altra cosa è l'armonizzazione dei sistemi di controllo del funzionamento dell'anagrafe tributaria. Quindi, tra le sue significative affermazioni mi sembra vi sia la considerazione che, per poter raggiungere l'obiettivo prefissato, non sarebbe necessaria, né decisiva, un'armonizzazione dei sistemi fiscali; ebbene, se così fosse questo spazzerebbe il campo da alcuni di quei dubbi interpretativi, di volta in volta emersi, che rischiano di deviare dagli obiettivi della nostra indagine conoscitiva. Infatti, se dovessimo prendere in considerazione la possibilità di un'armonizzazione fiscale quale quella degli altri sistemi europei, evidentemente dovremmo svolgere

un diverso tipo di ricerca, anche affrontando delle problematiche differenti quali quelle da lei citate. La stessa Banca d'Italia, poi, ha messo in evidenza come alcune armonizzazioni, di fatto, non siano neanche possibili, almeno nel breve periodo.

Nel ringraziarla nuovamente per il suo chiaro intervento, desidero ricordare che i concomitanti impegni per il rinnovo della composizione delle Commissioni parlamentari permanenti hanno impedito a molti colleghi di essere oggi qui presenti. Faremo comunque pervenire ai colleghi l'importante documentazione da lei trasmessaci, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*Licenziato per la stampa  
il 30 ottobre 2003.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL CAPO DIPARTIMENTO  
PER LE POLITICHE FISCALI, AVVOCATO ANDREA MANZITTI***Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe  
tributaria sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria****Audizione dell'Avv. Andrea Manzitti del 1°8 ottobre 2003**

Si riferisce in merito allo stato di attuazione dello scambio di dati dell'Anagrafe Tributaria a livello europeo in relazione alla disciplina comunitaria sulla materia ed alle prospettive e modalità di realizzazione di una rete efficiente, integrata, flessibile che abbia la possibilità di scambiare informazioni con le corrispondenti Istituzioni di altri Paesi.

**1. La necessità della cooperazione internazionale. Basi giuridiche dello scambio di informazioni.**

La cooperazione tra gli stati, con riferimento – in particolare – allo scambio di informazioni, costituisce una parte vitale dell'attività di accertamento esplicita al fine di prevenire o reprimere l'evasione fiscale internazionale.

Si possono delineare, in maniera schematica, tre modalità di scambi d'informazioni attuabili tra le amministrazioni fiscali centrali:

- lo scambio a richiesta – l'autorità competente di uno stato si rivolge a quella di un altro stato al fine di ottenere informazioni fiscali relativamente ad un caso specifico;
- lo scambio automatico – le informazioni vengono scambiate tra le autorità competenti con regolarità, senza preventiva richiesta, per determinate categorie di operazioni, di redditi, di soggetti;



- lo scambio spontaneo - le autorità competenti di ogni stato comunicano, senza preventiva richiesta, le informazioni fiscali in loro possesso, ritenute di interesse per l'altro stato.

Nel corso dei più recenti lavori nelle sedi internazionali -in particolare nell'ambito dell'esercizio OCSE sulle pratiche fiscali dannose e dell'attività svolta sul Codice di Condotta in seno all'UE - lo scambio di informazioni ha assunto valore di pilastro e discrimine per l'identificazione del concetto di "leale" concorrenza fiscale.

Il terzo rapporto OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa di novembre 2001 ( *The OECD's project on harmful tax practices: the 2001 progress report* ) fonda ora il *discrimen* tra Paesi non collaborativi e Paesi che vogliono offrire lealmente la propria disponibilità istituzionale, oltre che sulla trasparenza interna (tra l'altro, eliminazione del segreto bancario inclusa, assieme a pratiche amministrative di accertamento non suscettibili di deroghe individuali), sullo scambio di informazioni, nel senso che i Paesi "monitorati" dall'OCSE, per non essere inclusi nelle liste dei "paradisi fiscali", devono impegnarsi ad adeguare le procedure istruttorie interne ed a consentire agli altri Stati di ottenere le informazioni richieste. (Il Rapporto 1998 aveva definito invece quattro criteri: livello di tassazione basso o nullo, mancanza di effettività economica, mancanza di trasparenza, assenza di scambio di informazioni).

I suddetti parametri, trasparenza e scambio di informazioni, prevalgono ora, si ribadisce quantomeno a livello di politica OCSE, rispetto all'operare, congiunto od alternativo che sia, anche del criterio sostanziale, più che procedimentale, di tassazione prevista nei cosiddetti "Paradisi". Le liste italiane attualmente si fondano anche su tale criterio.

La mutua assistenza amministrativa consistente nello scambio di informazioni tra l'Italia ed altri Paesi è fondata giuridicamente -quale settore della cooperazione tra gli Stati- su norme di diritto internazionale, atti comunitari e accordi amministrativi tra le corrispondenti Autorità fiscali.

A tali fonti che regolano i flussi informativi in argomento occorre fare riferimento al fine di individuare sinteticamente l'ambito ed i limiti dell'obbligo di fornire informazioni allo Stato richiedente.

Dette fonti, **con riferimento alle imposte dirette** sono le Convenzioni bilaterali internazionali contro le doppie imposizioni -ispirate prevalentemente al Modello di convenzione OCSE-, che contengono una previsione specifica sullo scambio di informazioni, formulata secondo quanto previsto dall'art. 26 del suddetto Modello e, quasi sempre, con la medesima numerazione. In via

generale, la clausola convenzionale concernente lo scambio di informazioni riveste la natura di **norma self-executing**, con valore immediatamente operativo. Tuttavia, sulla base dell'art. 26 sono stati stipulati con numerosi Stati partner delle convenzioni una serie di accordi amministrativi, che tendono a specificare con maggiore analiticità le tipologia di scambio e le categorie reddituali che ne costituiscono l'oggetto, oltre ad estendere la portata dell'art. 26 anche all'effettuazione di verifiche fiscali simultanee di carattere bilaterale.

In ambito comunitario, base giuridica della cooperazione amministrativa è la **Direttiva n. 77/799/CEE, estesa al settore IVA con la Direttiva n. 79/1070**, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri. Essa trova applicazione nel diritto interno con le disposizioni recate dagli artt. 31, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 65 del D.P.R. n. 633 del 1972, le quali prevedono espressamente lo scambio di informazioni con gli Stati membri ai fini del corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio e dell'imposta sul valore aggiunto.

Per l'IVA occorre fare riferimento inoltre al sistema **VIES (Vat Information Exchange System)** di cui al Regolamento 218/92/CEE, relativo alla cooperazione amministrativa nello specifico settore dell'imposta sul valore aggiunto, ed all'art. 55 (*Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le altre amministrazioni degli Stati membri*) del DL n. 331/1993, in materia di accessi ispezioni e verifiche, disposte a richiesta di altri Paesi membri, anche unitamente a funzionari di tali Paesi, nel quadro della disciplina del processo di armonizzazione dell'imposta.

Dal Regolamento (CEE) 218/92 trae origine il **CLO**. Il Regolamento espressamente prevede l'istituzione, presso le rispettive amministrazioni fiscali degli Stati membri, di una struttura di collegamento nazionale preposta alla cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA.

Istituito in Italia con Direttiva del Ministro delle Finanze n. 368 del 7.1.1994, il **CLO** fu collocato in seno all'Ufficio per gli Studi di diritto tributario comparato e per le Relazioni internazionali, oggi Ufficio Relazioni internazionali del Dipartimento Politiche fiscali.

In prospettiva, la direttiva 77/799 è destinata a diventare (o, meglio, tornare ad essere) la base giuridica della cooperazione amministrativa esclusivamente nel settore delle imposte dirette.

**Si segnalano i sistemi di interscambio dati con i paesi esteri utilizzati nell'ambito delle attività di cooperazione per i settori impositivi in discorso:**

**VIES (VAT Information Exchange System)**

Entrato in vigore nel gennaio del 1993, il VIES consente il controllo delle transazioni intra-Comunitarie.

Il sistema è costituito da una serie di server e database nazionali collegati insieme dall'infrastruttura CCN/CSI e prevede la gestione condivisa tra Entrate e Dogane relativamente a:

- acquisizione (telematica o tramite floppy) dei documenti - modelli Intrastat - relativi agli acquisti/vendite effettuati in ambito paesi Unione Europea da soggetti residenti in Italia;
- controllo anagrafico dei titolari di partite IVA residenti in altri Stati dell'U.E.;
- ricezione dei dati relativi agli acquisti effettuati in Italia da non residenti;
- fornitura dei dati relativi agli acquisti effettuati nei paesi dell'U.E. da residenti in Italia;
- controllo tra IVA versata dal residente in Italia e dichiarata come acquisto dal contribuente estero.

Al sistema possono accedere anche gli utenti Internet ma solo per la verifica on-line dei numeri di partita IVA.

#### **V@T on E-Services**

Sistema per la gestione del regime speciale IVA rivolto agli operatori commerciali non U.E. che offrono servizi tramite mezzi elettronici a clienti residenti nell'U.E.

La normativa europea di riferimento che istituisce questo regime speciale è la direttiva del Consiglio 2002/38/CE del 7 maggio 2002 che apporta rilevanti modifiche, di carattere temporaneo, al regime di imposizione IVA previsto dalla direttiva 77/388/CEE in materia di servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Insieme alla suddetta direttiva il Consiglio ha adottato il regolamento CE n. 792/2002 che modifica temporaneamente il regolamento CEE n. 218/1992 riguardante la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento ad alcune misure aggiuntive in materia di commercio elettronico.

Il sistema V@T on E-services prevede:

- un sito web nazionale per ogni Stato membro dell'Unione Europea a cui gli operatori commerciali non U.E. accedono per identificarsi ed inviare le dichiarazioni IVA trimestrali;
- uno scambio delle informazioni di registrazione e delle dichiarazioni IVA tra gli Stati membri tramite file XML, inviati mediante il sistema di posta elettronica proprio della rete di comunicazione comune denominato CCN/Mail.

**Scambio dati in ambito paesi OCSE** - Procedura che realizza lo scambio automatico dei dati fiscali tra i Paesi aderenti all'OCSE secondo lo standard SMF (Standard Magnetic Format).

Sono trasmesse le informazioni relative a :

- dichiarazioni presentate in Italia da soggetti non residenti;
- dichiarazioni presentate negli altri paesi da soggetti residenti in Italia.

Tale fornitura è effettuata generalmente tramite supporto magnetico (nastri) e inviate ai Paesi membri dell' OCSE.

**Scambio dati in ambito paesi CIAT** - Procedura CIES (CIAT Information Exchange System) finalizzata a realizzare lo scambio dati fra i Paesi membri del CIAT, attualmente in fase di avviamento.

Il progetto CIES prevede un sistema centralizzato di scambio informazioni fiscali che utilizza la rete internet e permette da parte di ogni Paese membro del CIAT la pubblicazione delle informazioni, riguardanti lo scambio automatico, spontaneo e su richiesta, rilevanti per il Paese partner e la fruibilità immediata delle stesse da parte del Paese di competenza.

Tale sistema utilizza gli standard OCSE sullo scambio di informazioni e adotta un sistema di sicurezza basato sui certificati.

Tornando al tema della cooperazione nel settore delle imposte dirette e dell'IVA, il 18 febbraio 2003 il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico su una proposta di direttiva del Consiglio e su una proposta di regolamento del Consiglio che, rispettivamente, costituiranno il riferimento fondamentale della cooperazione nei due settori citati. Per quanto riguarda il predetto regolamento ne è stato adottato il testo in data 6 marzo 2003 dal Consiglio; le nuove disposizioni che prevedono un rafforzamento della cooperazione entreranno in vigore dal 1° gennaio 2004.

Proprio in vista dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla cooperazione IVA, un sottogruppo di lavoro è stato insediato in seno allo SCAC (*Standing Committee on Administrative Co-operation*, organo della Commissione con poteri di indirizzo e coordinamento nel settore IVA) con lo specifico mandato di definire le esatte categorie di informazioni da scambiare in via automatica e indicare come, in pratica, raccogliere, lavorare e scambiare le informazioni. Del sottogruppo fa parte una rappresentanza dell'Italia (Guardia di

Finanza e Agenzia Entrate). Si tratterà di stabilire quali informazioni, secondo il parere e l'esperienza dei delegati, sarebbe opportuno possedere e scambiare tra gli Stati membri.

In data 7 ottobre 2003, il Consiglio Ecofin ha approvato la modifica della direttiva 77/799, che è la base giuridica principale dell'operare degli Uffici del nostro Paese addetti alla cooperazione internazionale. La modifica mira al rafforzamento della cooperazione eliminando dubbi interpretativi e introducendo espressamente gli istituti della assistenza alla notifica degli atti e delle verifiche simultanee.

## **2. Attività in materia di scambio di informazioni, con implicazioni dirette ed indirette sulle banche dati A.T., in conformità ed attuazione degli Atti internazionali e comunitari vigenti.**

Lo scambio di informazioni è oggi generalmente posto, in tutte le sue forme, quale obiettivo essenziale fra le attività delle Agenzie fiscali interessate, nella Convenzione 2003 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche al fine di aumentare, in prospettiva, il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni nel settore in argomento.

*2.1. Comunicazioni ai sensi del D.M. 8.8.1990, in attuazione dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.1990, n. 227.*

Ai fini della costituzione di una banca dati, da alimentare non più per via cartacea ma con flussi telematici periodici, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28.7.2003 è stato stabilito che le comunicazioni relative ai trasferimenti verso l'estero effettuati dagli intermediari per conto di soggetti non residenti sono inviate dagli intermediari medesimi telematicamente con periodicità annuale. Le comunicazioni hanno quale oggetto la causale delle operazioni di importo eccedente € 12.500,00. Detta nuova procedura riguarderà per la prima applicazione le comunicazioni da effettuare entro il 31 marzo 2005 per le operazioni effettuate nell'anno solare 2004.

**L'acquisizione telematica dei dati consentirà la messa a disposizione in A.T. di elementi utili agli uffici per eventuali accertamenti di soggetti italiani che fittiziamente si dichiarano non residenti al momento di effettuazione delle operazioni agli intermediari, ovvero di soggetti non residenti che non dichiarano redditi prodotti in Italia. La costituenda banca dati consentirà inoltre un più razionale e facilmente gestibile scambio spontaneo verso gli Stati di appartenenza dei soggetti non residenti, con eventuali successive richieste di ulteriori dati ed elementi da parte di questi ultimi.**

L'implementazione dello scambio così realizzabile, nell'interesse comune, è evidente rispetto a quanto già ottenuto sulla base delle informazioni pervenute sinora in via cartacea dagli intermediari. Per l'anno 2002 le autocertificazioni inviate dalle Banche in via cartacea sono state circa 75.000; sono stati selezionati manualmente circa 700 documenti ritenuti interessanti sotto il profilo dell'accertamento; il relativo invio alle Autorità estere, sotto forma di scambio spontaneo, è stato già effettuato e riguarda circa 600 documenti per 424 soggetti segnalati e 16 Paesi esteri interessati. Circa 60 segnalazioni sono state invece effettuate alle Direzioni Regionali delle entrate, per il successivo invio agli uffici locali, perché rilevanti sotto il profilo dell'accertamento in capo a soggetti d'imposta nazionali, principalmente in relazione a sospetti sull'effettiva residenza all'estero risultante dalle autocertificazioni pervenute.

Relativamente all'impatto sugli intermediari della nuova procedura telematica di trasmissione delle comunicazioni, oltre ai contatti già avvenuti in fase di formazione del provvedimento, sono recentemente intercorsi ulteriori contatti al fine di chiarire i residui dubbi applicativi con esponenti del settore interessato.

*2.2.Scambio spontaneo/automatico di informazioni da parte di Stati Esteri ai sensi delle Convenzioni fiscali e delle Direttive CEE n.ri 77/799 e 79/1070.*

*Rimborsi IVA effettuati da Stati comunitari a soggetti residenti in Italia.*

*Rimborsi richiesti da soggetti non residenti in base a Convenzioni internazionali*

Il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate ha attualmente le competenze relative a:

- "controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia";
- "gestione dei rimborsi IVA ai soggetti non residenti";
- "gestione dei rimborsi di ritenute e imposte sostitutive spettanti a soggetti non residenti in base a Convenzioni".

Per quanto riguarda il controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri, si fa riferimento a "redditi e informazioni di carattere fiscale relativi a contribuenti residenti in Italia", precisando che tali comunicazioni rientrano nel cosiddetto "scambio automatico" previsto dall'articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e, per i Paesi dell'Unione Europea, dalla Direttiva del Consiglio CEE 77/799.

Lo scambio automatico (art. 3 della Direttiva 77/799CEE) consiste nella trasmissione regolare e sistematica di informazioni ad un altro Stato ed attiene alla pluralità dei dati raccolti in un determinato periodo (generalmente l'anno fiscale), mentre lo scambio spontaneo (art. 4 della

predetta Direttiva) consiste nella trasmissione da parte di uno Stato ad un altro di informazioni utili per il corretto accertamento delle imposte.

Per quanto concerne lo scambio automatico, l'Ufficio Cooperazione Internazionale dell'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare al Centro Operativo il flusso che proviene dai vari Paesi.

Da ultimo sono pervenuti flussi di informazioni di scambio spontaneo, inoltrati da Stati membri ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CEE 77/799 e della Direttiva CEE 79/1070, con i quali gli Stati esteri forniscono informazioni relative ai rimborsi IVA effettuati a soggetti residenti in Italia. In particolare la Francia, ha inoltre chiesto di poter avere il flusso contrario e cioè i rimborsi IVA effettuati in Italia a soggetti residenti in detto paese.

Anche detto flusso di informazioni spontaneo IVA è stato inviato per il trattamento a Pescara e ciò sia per motivi sistematici e sia per poter disporre nei confronti di ciascun contribuente di una banca dati il più completa possibile. Peraltro pur non essendo l'IVA un reddito percepito, gli elementi relativi a detto tributo possono comunque essere ragionevolmente compresi nel più vasto contesto di "informazioni di carattere fiscale" in quanto pur sempre individuabili quali elementi utili per l'accertamento.

Detta gestione centralizzata - oltre a consentire in un immediato futuro una più proficua messa a disposizione dei dati agli uffici locali competenti - appare inoltre efficace in quanto il Centro ha tra le proprie competenze la gestione dei rimborsi IVA a soggetti non residenti e, pertanto, sarà in grado di gestire l'invio di tale flusso verso i paesi comunitari che lo dovessero richiedere.

Al momento sono stati trasmessi a Pescara, per l'acquisizione al Sistema, i floppy disk relativi allo scambio spontaneo IVA trasmesso dai sottoelencati paesi, facendo presente che le informazioni in essi contenute sono vincolate ai termini di riservatezza previsti dall'art. 7 della Direttiva n. 77/799 CEE.

#### **Svezia**

scambio spontaneo ai sensi della Direttiva 77/799/CEE e 79/1070/CEE, contenente dischetto relativo a rimborsi IVA anno 2001.

#### **Francia**

scambio di informazioni spontaneo ai sensi delle Direttive CEE 77/799 e 79/1070, contenente un floppy disk relativo a rimborsi IVA anno 2002. Al riguardo dette Autorità hanno chiesto uno scambio reciproco di dati.

#### **Irlanda**

scambio di informazioni spontaneo ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CEE 77/799 contenente nove floppy disk relativi a rimborsi IVA, relativi a più annualità.

**Finlandia**

scambio di informazioni spontaneo ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CEE 77/799 e della Direttiva 79/1070CEE, contenente due floppy disk relativo a rimborsi IVA anno 2001;

**Germania**

scambio di informazioni spontaneo ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CEE 77/799 e della Direttiva 79/1070CEE, contenente "5057 records" relativi a rimborsi IVA anni 2000 e 2001.

La prospettiva della futura gestione dei flussi informativi di cui sopra è quella, attraverso appositi accordi, bilaterali o multilaterali, di prevedere per tali casi uno scambio di tipo automatico, attesa la ricorrenza delle richieste di rimborso in materia IVA.

Rimborsi chiesti da soggetti non residenti sulla base di Convenzioni bilaterali e relativi a ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati; ritenute su pensioni ecc.

Ovviamente anche queste notizie costituiscono ulteriori elementi utili alla integrazione della banca dati già esistente da fonti interne (UNICO o 770), nonché informazioni da scambiare con gli Stati esteri ai fini dei controlli.

*2.3 Direttiva 2000/65/CE che modifica la Direttiva 77/388 CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto- Art. 35-ter del DPR. 633/72- Assistenza amministrativa internazionale.- Direttiva 77/799 CEE e Regolamento 218/92 CEE-*

Il D.lgs. 19 giugno 2002, n. 191, di recepimento della Direttiva 2000/65/CE del Consiglio del 17 ottobre 2000 che modifica la VI Direttiva 77/388 quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 l'istituto dell'identificazione diretta. Tale istituto consente, agli operatori di altri Stati membri o di Paesi terzi, in alternativa alla nomina di rappresentante fiscale, di ottemperare direttamente, per le operazioni poste in essere in Italia rilevanti ai fini IVA, agli obblighi che derivano dall'applicazione di tale tributo, congiuntamente all'esercizio dei diritti che ne conseguono. In particolare, l'art. 35-ter al comma 5 prevede, per i soggetti non UE, quale presupposto, tra gli altri, dell'identificazione diretta, l'esistenza con il Paese non UE del soggetto non residente strumenti di reciproca assistenza analoghi agli strumenti vigenti in ambito UE. Tra tali strumenti, oltre quelli già richiamati della Direttiva 77/799/CEE e del Regolamento(CEE) n. 218/92, la norma sull'identificazione diretta indica la Direttiva 76/308/CEE sulla reciproca assistenza in materia di recupero crediti (riscossione), recentemente estesa alle imposte dirette dalla Direttiva 2001/44CE.



Il citato comma 5 ha così recepito il disposto di cui all'art. 21, par. 2, lett. b) della VI Direttiva, così come sostituito dalla Direttiva 2000/65, che consente —esprimendo la condizione in negativo— di imporre il rappresentante fiscale "...qualora non esista alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza amministrativa..." analogo agli strumenti vigenti in ambito comunitario ai fini IVA.

Al riguardo, si fa presente che, ai fini di tale imposta, non risultano in vigore con Paesi terzi accordi di cooperazione della portata di quelli UE sopra richiamati. Pertanto, la disposizione in commento assume la caratteristica di "norma aperta"; se in futuro dovessero essere conclusi accordi tra l'Italia e Paesi terzi in cui siano previsti gli stessi meccanismi di cooperazione vigenti in ambito comunitario, gli operatori economici di tali Paesi avranno pienamente diritto, al pari dei comunitari, di avvalersi dell'istituto dell'identificazione diretta.

Recentemente, il Dipartimento politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, nell'ambito dei contatti presi con i rappresentanti fiscali delle Autorità francesi, ha segnalato alle Agenzie interessate, ai fini del controllo interno, l'interesse delle amministrazioni fiscali degli Stati membri di ottenere l'informazione relativa ai propri soggetti che operino presso altri Stati membri attraverso l'istituto dell'identificazione diretta.

In tale contesto, la Francia e l'Italia hanno provveduto a scambiarsi reciprocamente le informazioni relative ai rispettivi soggetti recentemente identificatisi. L'Ufficio cooperazione internazionale dell'Agenzia delle entrate ha provveduto ad acquisire dall'Ufficio delle entrate di ROMA 6 i dati relativi a denominazione, P. IVA francese e P.IVA italiana attribuita e ad inviarli direttamente all'Ambasciata francese (i soggetti identificatisi complessivamente sono circa 300, di cui 67 francesi).

Come ora accennato, competente a ricevere le dichiarazioni per l'identificazione diretta con la conseguente attribuzione di partita IVA è l'Ufficio delle entrate di ROMA 6, cui è stata attribuita la gestione amministrativa in tale materia. Pertanto il citato ufficio è quello che possiede la base informativa dei dati da scambiare. Attualmente l'alimentazione della banca dati avviene tramite la presentazione cartacea delle dichiarazioni per l'identificazione da parte dei soggetti non residenti, salvo esserne previste le eventuali variazioni o cessazioni di attività anche in via telematica.

La prospettiva è quella di organizzare un flusso di scambio automatico dei dati informatizzato, previo accordo fra gli Stati, valutandone la fattibilità con le Autorità tecniche, SOGEI e la Direzione Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia delle entrate. Acquisita la disponibilità del dato che il soggetto nostro residente si è identificato in altro Stato UE, si ritiene opportuno inserire il medesimo già nella "Anagrafica generale A.T", di modo che l'informazione sull'opzione esercitata

in altro Stato membro sia immediatamente rilevabile quale elemento caratterizzante il modo di operare del contribuente ("effetto lampadina").

*2.4 Recepimento Direttiva n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la sesta Direttiva n. 77/388/CEE – Regime speciale del commercio elettronico.*

La Direttiva n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la sesta Direttiva n. 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, è stata recepita con Decreto legislativo del 01/08/2003, n. 273, pubblicato in G.U. n. 230 del 03/10/2003.

La cosiddetta direttiva sul commercio elettronico modifica in via temporanea per un periodo di tre anni a decorrere dal primo luglio 2003 la sesta direttiva IVA, sostanzialmente al fine di ovviare al problema della distorsione del mercato europeo, derivante dalla concorrenza delle imprese extracomunitarie, del segmento B2C (rivolto al privato consumatore), agevolate dal previgente regime. Tale regime, infatti, prevede - secondo i principi della territorialità delle prestazioni di servizi, espressi dall'articolo 9 della direttiva, prima della recente modifica apportata dalla Direttiva 2002/38 - che per i servizi in questione debba applicarsi il criterio generale del luogo del prestatore. Pertanto, i servizi di operatori terzi nei confronti di privati comunitari non sono soggetti ad IVA in ambito UE; gli operatori comunitari, invece, sono obbligati all'IVA, in quanto il luogo della prestazione di tali servizi consiste nella sede del fornitore.

La direttiva recepita, comporta che per i servizi:

-da operatore extra UE a cliente UE, il luogo di tassazione è all'interno della Comunità con assoggettamento ad IVA;

-da operatore UE a cliente extra UE, il luogo di tassazione è la sede del committente, e l'operazione non è soggetta ad IVA;

Per i soggetti extra UE che prestano servizi elettronici a soggetti privati UE, è stato introdotto un regime particolare, regolato dal nuovo *art. 26-quater* della sesta direttiva, che prevede un particolare sistema di identificazione ai fini IVA per i soggetti extracomunitari che vogliono avvalersene, caratterizzato dal fatto che viene scelto uno Stato membro (di identificazione) che dialoga con il contribuente extra UE, riceve la dichiarazione di quest'ultimo, con indicazione degli imponibili per ciascun Stato membro ove ha fatto pervenire il servizio (Stato di consumo del cliente privato cui spetta la relativa quota di imposta), fa da collettore dei versamenti e ripartisce agli Stati di consumo l'imposta spettante. Per i versamenti è previsto un conto bancario dedicato. Tale regime è stato recepito con l'introduzione del nuovo *art. 74 quinquies (Disposizioni per i servizi resi*

tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta) nel D.P.R. IVA. I commi 8 e 12 del citato art. 74 quinquies prevedono, rispettivamente, che le dichiarazioni dell'operatore non UE per l'identificazione, variazioni o cessazioni, e per il versamento dell'imposta dovuta siano redatte su modelli approvati dal Direttore dell'Agenzia ed inviate in via telematica.

Per il funzionamento del regime, sotto il profilo dell'alimentazione dei dati, dello scambio dei dati con gli altri Stati membri, dei riscontri iniziali per l'identificazione dei soggetti extra UE e per tutti i successivi adempimenti, controlli della "documentazione elettronica" dei soggetti medesimi inclusi, il Regolamento CEE 218/92 è stato integrato ad hoc dal Regolamento Ce n. 792/2002 del Consiglio del 7 maggio 2002, con l'introduzione di un sistema automatico/telematico, analogo al sistema VIES in gestione CLO, quale "snodo" di supporto informatico alle amministrazioni degli Stati membri.

Il regime è stato disegnato secondo una filosofia di *compliance* tesa in particolare a favorire, anche secondo gli intenti espressi nelle varie sedi comunitarie, gli adempimenti degli operatori extra UE.

*2.5 Direttiva del Consiglio 2001/115/CE del 20/12/2001 in materia di fatturazione e fatturazione elettronica in particolare –Prospettive di "formazione elettronica" del personale addetto ai controlli.*

Detta direttiva, in fase di recepimento, prevede, in sostanza, una modifica della VI Direttiva IVA (77/388CEE) in materia di obbligo di fatturazione al fine di armonizzarne le indicazioni in fattura e di creare un quadro giuridico UE per la fatturazione elettronica in particolare.

L'entrata in vigore della suddetta direttiva, prevista per il 01.01.2004, comporta rilevanti novità sull'emissione, sull'archiviazione in forma elettronica delle fatture e sulle modalità di controllo delle stesse da parte dei verificatori, in quanto deve essere garantito da parte del soggetto passivo l'accesso in linea all'archivio ed ai documenti in esso contenuti.

In particolare per quanto riguarda l'emissione da parte del terzo o cliente per conto del soggetto passivo, è stabilito che condizioni specifiche possono essere imposte ai soggetti passivi medesimi qualora il terzo e cliente appartengano ad un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico analogo a quanto previsto dal diritto comunitario e dalle norme interne di recepimento sull'assistenza amministrativa. E' in corso il corrispettivo recepimento con una proposta di decreto legislativo che sul punto consente l'emissione della fattura in tali casi, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria con il rispetto di ulteriori condizioni di consolidata regolarità fiscale nel tempo del soggetto nazionale.

Nel testo si prevede la comunicazione all'Amministrazione finanziaria in forma telematica con procedure e modalità da stabilirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La *ratio* dell'introduzione della comunicazione, tra l'altro, mira ad inserire il dato relativo alla comunicazione medesima già nella "Anagrafica generale A.T", di modo che l'informazione sull'opzione esercitata sia immediatamente rilevabile quale elemento caratterizzante il modo di operare del contribuente ("effetto lampadina").

Per quanto riguarda l'archiviazione delle fatture emesse e ricevute in forma elettronica, devono sussistere strumenti giuridici di analoga portata a quelli vigenti in ambito UE e, congiuntamente, deve essere garantito da parte del soggetto passivo l'accesso in linea all'archivio ed ai documenti in esso contenuti.

Anche a seguito della recente introduzione del descritto quadro normativo comunitario e del recepimento in corso, e più in generale, con riferimento all'evoluzione tecnologica delle modalità di operare degli operatori economici, è emersa la necessità di sviluppare, coerentemente, specifiche professionalità in grado di utilizzare ed interpretare le informazioni raccolte dalla contabilità informatizzata, oltre alla dotazione di idonei strumenti informatici al fine di procedere ad elevati standard di controlli nei confronti dei soggetti d'imposta.

I lavori e gli studi svolti nell'ultimo biennio da vari Gruppi di Lavoro dell'Unione Europea (SCAC, Fiscalis) in vista dell'entrata in vigore della citata direttiva, hanno permesso di conoscere l'esperienza pluriennale acquisita in materia dalle amministrazioni fiscali europee ed hanno evidenziato la necessità, anche per la nostra amministrazione, di formare un numero adeguato di verificatori specializzati in controlli informatici.

A titolo puramente esemplificativo, e con lo scopo di completare le informazioni sulla preparazione formativa del personale addetto ai controlli informatici, si fanno presente alcune esperienze maturate in alcuni Paesi dell'Unione Europea:

1. in Germania sono stati svolti i corsi di formazione per 14.000 verificatori informatici, suddivisi nei 16 Landers, che termineranno entro la fine del 2003;
2. in Francia sono previsti tre figure di verificatori:
  - a. quelli "normali" addetti ai controlli, con preparazione informatica di base,
  - b. quelli "specializzati" (circa 200 funzionari che conoscono ed utilizzano i principali sistemi)
  - c. e circa 100 verificatori "informatici";
3. anche nei Paesi Bassi è stata effettuata la tripartizione dei livelli di verificatori (4000 verificatori normali, 50 esperti e informatici specializzati);

4. nel Regno Unito sono previste due figure di verificatori specializzati : verificatori informatici normali e verificatori informatici specializzati;
5. il Belgio sta per attivare un nucleo centrale informatico di supporto alle attività di controllo, ed i verificatori saranno preparati con un corso di undici giorni, ma si sottolinea che già dal 1993 l'amministrazione si è confrontata con la contabilità elettronica in formato leggibile;
6. in Spagna sono stati formati circa 60 verificatori in ogni regione, negli ultimi tre anni;
7. in Austria tutti i verificatori hanno frequentato un corso base di controlli informatici nel 2002, ma 30 verificatori sono specializzati nelle tecniche informatiche per i controlli di società piccole, medie e grandi;
8. in Svezia i controlli informatici sono stati introdotti negli anni novanta ed in Finlandia esistono 700 verificatori informatici.

Si sottolinea che il sottogruppo della Commissione Europea denominato SCAC (Training advice and development), incaricato di studiare anche le esigenze organizzative connesse con la citata direttiva, ha proposto (Doc.330, 29.05 2002) un modello organizzativo con tre livelli di "auditors" o verificatori:

- quelli normali con conoscenza di base delle tecnologie informatiche,
- gli informatici con una conoscenza approfondita dei principali sistemi,
- e quelli specializzati in sistemi integrati complessi e di supporto alle altre due categorie.

Inoltre, al Seminario Fiscalis che ha approfondito lo stesso argomento (9-11 ottobre 2002, Lussemburgo) sono state evidenziate sensibili carenze formative delle amministrazioni degli Stati Membri differenziando tra alcune già dotate di esperti verificatori ed altre ancora senza verificatori informatici specializzati, alle quali si richiedeva un pronto intervento formativo.

E' stato anche sottolineato che il percorso formativo per questi verificatori, oltre a prevedere una preparazione informatica di base, doveva renderli capaci ad utilizzare gli strumenti informatici a disposizione ed a trattare i dati personali dei contribuenti, implicando anche un adeguato costante aggiornamento in materia di nuove tecnologie.

In considerazione di tutto quanto sopra, si stanno avviando attività per la formazione per l'anno 2004 di verificatori informatici tali da introdurre, presso gli Uffici operativi, un nucleo consistente ed adeguato di verificatori informatici, suddivisi in più livelli funzionali come proposto dallo SCAC, oltre ad un nucleo specializzato e di supporto per i controlli dei soggetti di grandi dimensioni.

*2.6 Direttiva sul risparmio-prospettive future dello scambio automatico di informazioni in particolare nel settore degli intermediari finanziari*

La direttiva sul risparmio recentemente adottata dall'Ecofin (2003/48 CE del Consiglio del 3/06/2003), al fine di garantire che gli interessi corrisposti a residenti in altro Stato membro siano tassati in tale ultimo Stato, prevede un sistema di scambio di informazioni automatico di natura finanziaria-bancaria, sia pure limitatamente al campo degli interessi.

In sostanza la direttiva, il cui ambito di applicazione riguarda i beneficiari persone fisiche di pagamenti di "interessi transfrontalieri" di vario tipo, derivanti principalmente da depositi ed obbligazioni pubbliche e private, prevede che i cosiddetti "agenti pagatori" (intermediari finanziari e banche) comunichino i dati allo Stato membro di stabilimento e che quest'ultimo a sua volta comunichi gli stessi allo Stato di residenza del beneficiario, in maniera regolare almeno una volta l'anno; con tutte le caratteristiche, quindi, della figura dello "scambio automatico".

Anzi, la cooperazione qui è costruita anche attraverso un affievolimento del principio della reciprocità, con la previsione che non si applica, nel quadro della direttiva sul risparmio, l'art. 8 della Direttiva n. 77/799 sulla mutua assistenza amministrativa. E ciò secondo la *ratio* di evitare a monte ostacoli e conflitti interpretativi tra gli Stati sul livello di reciprocità sufficiente per lo scambio dei dati, soprattutto nel caso in cui potesse operare il par. 3 dell'art. 8 citato sulla possibilità, appunto, di fornire informazioni solo su una base di reciprocità.

Il salto che qui la direttiva sul risparmio prospetta è molto interessante, in quanto mira a scardinare, in funzione di massima espansione della cooperazione, uno dei tradizionali principi dello scambio di informazioni (la reciprocità) e tenta di infliggere un ulteriore colpo, sia pure per ora a livello di politica di armonizzazione, a quanto rimane in Europa del segreto bancario, limitatamente, però, si ripete, al campo degli interessi in questione.

Tant'è che Austria, Belgio e Lussemburgo, in alternativa al sistema dello scambio regolare di informazioni sui singoli soggetti ed in fase transitoria, hanno scelto di applicare una ritenuta in uscita ai non residenti, da destinare in percentuale (75%) ma "anonimamente" allo Stato di residenza degli investitori.

Ora, per ovvie ragioni di "concorrenza fiscale tra gli Stati", sono in corso trattative con Stati terzi non UE i quali dovrebbero adottare misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva, al fine di scongiurare una trasmigrazione degli investitori verso questi Stati (si pensi alla Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Andorra, Stati Uniti).

Come si può constatare agevolmente in questo caso le frontiere della politica comunitaria dello scambio di informazioni in funzione di controllo sono ancora fortemente condizionate da quelle degli stessi Paesi membri e dei Paesi terzi.

Forse, sia pure considerando gli oggettivi miglioramenti sinora intervenuti in materia, la globalizzazione dei traffici e delle occasioni illecite che essa spesso comporta, prevale ancora sulla

“globalizzazione degli strumenti” per contrastarne la portata. Tuttavia, tutte le iniziative devono essere coltivate senza perdere la tensione e l’entusiasmo di portarle concretamente avanti.

*2.7 Attuazione ed implementazione dell’attività negoziale amministrativa ai fini di una puntuale predisposizione dei dati di rilevanza fiscale da scambiare in forma automatica o spontanea-  
Programma Fiscalis -*

La cooperazione internazionale riguarda però anche attività di tipo diverso dallo scambio di informazioni in senso stretto, che consistono nella partecipazione ad una serie di iniziative intraprese da appositi organi di gestione insediati sia presso l’UE che le altre organizzazioni internazionali.

Vale la pena citare, per tutte, il Programma Fiscalis.

Con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2002 è stato adottato il Programma Fiscalis 2003-2007, “programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione del Mercato interno”. In particolare, l’art.4 della decisione stabilisce che il programma è aperto alla partecipazione dei Paesi candidati.

Il programma riguarda in via generale:

- l’organizzazione ed effettuazione di **controlli multilaterali** da parte degli Stati Membri e dei Paesi candidati che hanno concluso tra loro accordi bilaterali o multilaterali che consentano tale attività;
- l’attuazione **seminari**, ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni e rappresentanti della Commissione su tematiche tributarie condivise, che si svolgono – sotto il patrocinio della Commissione UE – presso uno S.M. ospitante;
- lo **scambio di funzionari** tra le amministrazioni fiscali degli Stati Membri.

**Controlli multilaterali.** Consistono nella programmazione congiunta di verifiche fiscali da parte di più Stati membri, attraverso l’iniziativa di un Paese capofila che propone una verifica di più soggetti, dislocati nei diversi Stati, più o meno collegati tra loro (uno dei criteri è quello di analizzare i rapporti intercorsi all’interno di grandi gruppi, ma non solo).

Recentemente una riunione a Gand ha visto l’Italia (con l’Ufficio Cooperazione Internazionale del Settore Analisi e Ricerca dell’Agenzia delle entrate assieme alla Guardia di Finanza) partecipare (su iniziativa del Belgio quale Paese capofila) con altri Paesi per programmare una verifica nel settore dell’acciaio.

La finalità degli incontri, oltre alla puntualizzazione dell'attività di verifica e dei dati di rilevanza fiscale da riscontrare in relazione agli specifici interessi delle Autorità fiscali coinvolte, consiste anche nel chiarire ed esplicitare le rispettive discipline IVA, nonché illustrare le caratteristiche dei rispettivi poteri istruttori e di accertamento. Gli incontri sono tradizionalmente occasione per descrivere l'organizzazione delle strutture di controllo e dell'amministrazione fiscale nel suo complesso.

Intenderemmo (già abbiamo sollecitato a questo gli uffici competenti) essere noi promotori e capofila di verifiche multilaterali da proporre, attraverso la Commissione, alle altre amministrazioni fiscali degli Stati membri e dei nuovi entranti.

Già in passato i seminari sono stati l'occasione per ulteriori contatti tra i nostri funzionari e quelli degli altri Paesi al fine di approfondire l'analisi di particolari settori a rischio, già oggetto peraltro di attività di analisi e ricerca interna da parte del nostro Settore.

Si fa riferimento ad un seminario ad Oporto dell'ottobre 2001 sulla lotta all'evasione IVA, con particolare attenzione proprio all'istituzione ed al ruolo di Uffici antifrode e di *intelligence*, incontro al quale hanno partecipato anche funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta alla frode (OLAF). Tale Ufficio della Commissione è stato costituito nel 1999 per tutelare, ai sensi dell'art. 280 del Trattato, gli interessi finanziari della Comunità nel suo complesso, incluso il problema delle frodi IVA con il conseguente *vulnus* che esse provocano al bilancio UE.

Sulla base degli sviluppi dei contatti intervenuti tra i vari funzionari e le rispettive strutture di *intelligence*, sono stati recentemente ottenuti significativi risultati a seguito di interventi simultanei in vari Paesi, con controlli scattati nei confronti di numerose imprese (con sede in Italia, Germania, Spagna e in altri Paesi), nel settore del commercio di auto usate, con applicazione del regime IVA del margine, in relazione alle potenzialità di frode che il settore ha denotato rispetto all'esistenza (effettività) dei presupposti e requisiti per avvalersi legittimamente di detto regime. In quest'ambito, nell'anno 2002, a seguito di segnalazioni provenienti dalla Spagna, sono stati eseguiti controlli in simultanea con altri sei paesi europei nei confronti di 76 soggetti italiani, importatori di auto usate sospettati di abuso del "regime del margine".

**Tutta la descritta attività di controllo derivante dagli incontri o dai seminari Fiscalis, trova la sua base di riscontro preliminare, al fine dell'individuazione dei soggetti da controllare, nel sistema informativo comunitario attraverso la rilevazione di incongruenze tra i dati presenti nei documenti doganali, quelli indicati nelle dichiarazioni Iva, e quelli contenuti nei modelli INTRA 1 e INTRA 2, questi ultimi modelli in particolare fonti di alimentazione del sistema VIES da parte italiana.**



**Al riguardo si sottolinea quanto sia necessario implementare ed armonizzare ulteriormente, integrandolo, il sistema informativo comunitario.**

Ora il nuovo “Programma Fiscalis 2003-2007” allarga la prospettiva della cooperazione anche alle imposte dirette ed è questa una confortante novità in chiave antifrode od evasione, che induce ad intensificare in tale ambito la cooperazione internazionale anche in considerazione dell’opportunità di utilizzare appieno le risorse finanziarie che il programma consente.

Non secondario infine, è l’aspetto negoziale della cooperazione proprio con riferimento all’importanza, prima descritta, assunta dalla cooperazione nelle diverse sedi internazionali, ci si attende che l’attività negoziale assumerà nei prossimi mesi ed anni sempre maggior rilevanza.

L’Italia è attualmente coinvolta in una attività pre-negoziale attivata su iniziativa di numerosi Stati – sia partner delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sia Stati UE – i quali hanno proposto la stipula di accordi bilaterali specifici sullo scambio a richiesta, automatico, spontaneo, con una definizione dettagliata e precisa delle categorie di reddito e di soggetti sui quali effettuare lo scambio, in particolare, automatico. Come più volte evidenziato tale ultima forma di scambio è quella che, in prospettiva, si presta meglio allo scopo, attesa la mole di dati che essa normalmente presuppone. Si richiama in proposito una delle esperienze dell’anno 2002 concernente uno scambio di redditi di natura immobiliare con la Francia sulla base dell’Accordo Amministrativo del 13/06/1984, avvenuto estrapolando i soggetti ed i dati disponibili in A.T. ed inviando un prodotto informatico all’Ambasciata di Francia.

### **3. Cooperazione e scambio di informazioni nel settore doganale**

Nell’ambito dell’indagine in argomento assume particolare rilevanza lo **scambio di informazioni relative alla materia doganale**. L’Agenzia delle Dogane, per quanto riguarda le attività di propria competenza, coopera, per mezzo di un sistematico scambio informativo con le amministrazioni degli altri Paesi e gli organismi della U.E. e con le altre Agenzie fiscali, Amministrazioni ed enti pubblici nazionali. Tale scambio di informazioni si colloca all’interno di una **strategia complessiva** per la telematizzazione dei processi nel settore doganale (dogana telematica), nell’ambito di un sistema informativo che assicuri la cooperazione tra i sistemi informatici di Amministrazioni diverse, nazionali ed estere ed operatori economici.

Per quanto attiene specificamente all’interconnessione con l’Anagrafe tributaria, sono attualmente disponibili:

- accesso in tempo reale all'atto dello sdoganamento per verificare la corretta attribuzione dell'operazione doganale al soggetto fiscale;
- fornitura dei dati utili al sistema VIES raccolti dagli uffici doganali (modelli INTRA);
- servizi informativi utili all'attività di accertamento e controllo a cui è possibile accedere dalle stazioni di lavoro degli uffici dell'Agenzia:
  - Informazioni generalizzate su persone fisiche e giuridiche;
  - Scambi INTRA - livello 1 (dati contabili riassuntivi);
  - Scambi INTRA - livello 2 (dati contabili di dettaglio);
  - Camere di Commercio.

**(In allegato 1 è fornita una sintesi delle informazioni disponibili)**

Lo scambio sistematico di informazioni fra l'Agenzia delle Dogane e gli altri paesi si concretizza nei numerosi progetti di cooperazione con la Commissione Europea che si realizzano attraverso la struttura fisica della rete di comunicazione tra le Amministrazioni fiscali dei paesi dell'Unione Europea CCN/CSI (Common Communication Network / Common System Interface), e l'infrastruttura definita con le modalità standard di accesso ai servizi stabilite per i diversi progetti.

Tra i più rilevanti si citano:

- TARIC - Tariffa Doganale Comunitaria: base dati contenente le disposizioni, gli obblighi e le fiscalità cui sono assoggettate le merci all'introduzione sul territorio doganale della Comunità - immissione in libera pratica o importazione -. Le informazioni consultabili nella TARIC sono utilizzate anche per le esportazioni e lo scambio intracomunitario di merci e sono aggiornate quotidianamente.
- QUOTA - Procedura tramite la quale i paesi membri sottopongono, giornalmente, alla Commissione Europea le richieste di assegnazione di quote di contingenti tariffari che beneficiano di trattamenti particolari, previsti per limitati quantitativi di merce. Gli operatori economici presentano le richieste di utilizzo del contingente stabilito agli uffici doganali di competenza. La Commissione Europea, dopo un'analisi delle richieste pervenute, comunica, attraverso la procedura QUOTA, gli esiti delle richieste di assegnazione pervenute e conseguentemente certifica la possibilità di usufruire del beneficio.
- AFIS-CIS – AntiFraud Information System/Customs Information System - Istituito con Regolamento CE n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Il CIS (SID in italiano) è un sistema informativo automatizzato che ha lo scopo di favorire la prevenzione, l'individuazione ed il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo più efficaci,

mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti. Il CIS consiste in una base dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento dei sopradetti obiettivi, raggruppati secondo le seguenti categorie:

- merci;
- mezzi di trasporto;
- imprese;
- persone;
- tendenze in materia di frode;
- competenze disponibili.

Nell'ambito del sistema informativo gestito dall'OLAF - organismo comunitario per la lotta antifrode - è possibile quindi:

- al sistema antifrode centrale, diramare informazioni preventive sul rischio di un'operazione o di una categoria di operazioni riguardanti, ad esempio, un soggetto di imp/ex, un determinato tipo di merce o un particolare itinerario delle merci, ecc...;
  - agli organismi antifrode dei singoli paesi, trasmettere informazioni generali al sistema centrale;
  - alle dogane comunitarie, scambiarsi informazioni nell'ambito della mutua assistenza amministrativa.
- NCTS - New Computerized Transit System - è un sistema che rende possibile il controllo automatizzato dell'intera operazione di transito, basandosi unicamente sui dati in possesso della dogana.

Le principali caratteristiche del sistema si riassumono nei seguenti punti:

- modalità di controllo radicalmente diverse da quelle del sistema cartaceo: nella nuova concezione i dati necessari ad avviare un'operazione di transito sono raccolti in un sistema informativo nazionale, e con lo svincolo delle merci nell'ufficio di partenza vengono resi disponibili all'ufficio di destinazione mediante l'infrastruttura di comunicazione comunitaria CCN/CSI (Common Communication Network / Common System Interface). I controlli a destinazione sono eseguiti sulla base del messaggio ricevuto ed immediatamente ritrasmessi all'ufficio di partenza eliminando la necessità di rinviare l'esemplare n. 5 del DAU (modulo cartaceo).
- Adozione su vasta scala di collegamenti EDI tra operatori economici e dogane, in quanto, i dati concernenti un'operazione di transito sono inseriti nel sistema nazionale per via telematica dagli operatori.

L'NCTS è un progetto comunitario, cui aderiscono i 22 paesi aderenti alla convenzione Transito (15 paesi UE, 3 paesi appartenenti all'EFTA e 4 del Trattato di Visegrad) e a cui dovranno aderire anche i paesi candidati. L'Amministrazione doganale italiana è tra i 3 paesi pilota che hanno aderito al sistema fin da maggio 2000. L'Italia è, attualmente, tra i pochi Paesi che hanno collegato al sistema NCTS tutti gli uffici di transito ed è il primo Paese in grado di gestire on line le operazioni di export abbinate alle operazioni di transito.

L'amministrazione doganale italiana ha, inoltre, realizzato, come applicazione nazionale del progetto NCTS, il progetto S.TRA.D.A. (Sistema di TRAnsito Doganale Automatizzato) che è stato inserito dall'Unione Europea tra le 65 best practices che hanno reso più efficiente la pubblica amministrazione per il potenziale innovativo e l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'Agenzia delle Dogane è stata invitata a presentare il progetto durante la Conferenza europea sull'eGovernment, organizzata congiuntamente dalla Commissione Europea e dal Governo italiano, tenutasi a Cernobbio il 7 e 8 luglio 2003.

- EPP - Export Pilot Project - permette di scambiare elettronicamente informazioni tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita, al fine di notificare l'avvenuta uscita delle merci dal territorio della UE, nonché di fornire tutte le informazioni necessarie ad altri organismi nazionali e comunitari per completare i processi amministrativi connessi ad un dato regime - ad esempio: ai fini IVA e alle restituzioni all'esportazione.
- EBTI - Electronic Binding Tariff Information - Procedura comunitaria per la gestione delle informazioni tariffarie vincolanti. Le aziende produttrici possono richiedere, per ottenere trattamenti tariffari specifici o per meglio caratterizzare ed individuare un prodotto, una particolare codifica. Una volta ottenuta l'autorizzazione a tale codifica, quest'ultima viene aggiunta alla TARIC (v. sopra) ed ha valore e visione in tutta l'Unione Europea.

**Quali conoscenze possediamo sul funzionamento dei sistemi informativi dei ministeri delle finanze in Europa?**

Le indagini effettuate risalgono al:

**1995 – I sistemi informativi dei Ministeri delle Finanze in Italia, Francia, Regno Unito e Germania**

La ricerca fu commissionata dalla Sogei alla società di consulenza NOMOS. È un'analisi comparata che partendo dalla struttura dei sistemi fiscali delle diverse amministrazioni esamina le soluzioni informatiche adottate a supporto dell'operatività

**1999 – Indagine conoscitiva su il ruolo delle tecnologie informatiche nelle riforma dei sistemi tributari (Commissione Parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria – Relatore Alfredo Mantica, senatore)**

È il documento conclusivo di una serie di audizioni realizzate nella XIII Legislatura dalla Commissione parlamentare di vigilanza per analizzare l'importanza del sistema informativo nel processo di riforma fiscale.

In particolare la commissione, supportata da Sogei, ha effettuato tre sopralluoghi con audizioni in Olanda, Germania e Spagna.

Le sintesi di queste tre audizioni all'estero forniscono significative informazioni su come è gestita la spesa informatica in campo fiscale e sulle scelte tecnico-organizzative che sono state effettuate in questi Paesi.

**Luglio 2002 – Amministrazioni Fiscali a confronto – Spagna, Regno Unito, Svezia, Olanda, Nuova Zelanda e Germania**

L'indagine mette a confronto i sistemi fiscali dei Paesi analizzati su tre temi tecnico-organizzativi: il modello per agenzie, strutture operative e rapporto con il contribuente e l'amministrazione fiscale nel contesto dello stato federale. L'informatica e l'utilizzo delle tecnologie sono spesso il presupposto su cui si fondano le scelte effettuate nei settori analizzati.

**Settembre 2002 – La gestione del sistema informativo fiscale – Francia, Germania, Italia e Regno Unito**

La ricerca analizza i programmi di modernizzazione messi a punto da queste amministrazioni per realizzare l'e-government. In particolare viene analizzata la strategia seguita dai singoli Paesi per ampliare la gamma dei servizi on-line ai cittadini e favorire la compliance.

**Prospettive per la realizzazione di una rete integrata per lo scambio di informazioni fiscali**

Le informazioni sopra riportate dimostrano che da un lato si va sempre più intensificando lo sforzo per rendere automatico lo scambio della maggior parte delle informazioni fiscali, dall'altro la diversa struttura dei sistemi fiscali può far ipotizzare anche diverse modalità organizzative delle rispettive anagrafi tributarie che possono rendere complessa, se non di difficile realizzazione, una rete integrata e flessibile adibita allo scambio medesimo. Ciò non significa che non debbano essere poste in essere iniziative in questa direzione. In tal senso il nostro Paese intensificherà il proprio impegno per l'implementazione e l'armonizzazione, attraverso le opportune integrazioni, del sistema informativo comunitario, in particolare nell'ambito del programma *fiscalis* 2003-2007. A tal fine sarà indubbiamente irrinunciabile l'apporto dell'esperienza Sogei, anche per aggiornare le attività di benchmarking finalizzate alla conoscenza dei sistemi informativi di altri Paesi.

Quanto ai rapporti tra Sogei e Sogei IT in relazione all'instaurazione di collegamenti con altre banche dati riteniamo, in linea teorica, che una sinergia sia possibile anche in relazione all'oggetto sociale di Sogei IT. E' ovvio, tuttavia, che ogni iniziativa in proposito non potrà autonomamente essere decisa da Sogei, ma dovrà far riferimento al programma di azione che l'Amministrazione fiscale italiana deciderà e per l'attuazione del quale chiaramente si avvarrà, per gli aspetti tecnologici, del contributo della predetta Società.

## ALLEGATO 1

### Informazioni generalizzate.

Si accede a tali informazioni indicando:

- codice fiscale/partita IVA (anche parziali)
- dati anagrafici /denominazione ditta (anche parziali)
- dati del patrimonio immobiliare (catasto terreni e fabbricati)
- dati del Pubblico Registro Automobilistico

### 1. Dati disponibili

- *Dati anagrafici per la persona fisica*
- *Dati identificativi della persona giuridica ovvero:*
  - CODICE FISCALE
  - PARTITA I.V.A.
  - DENOMINAZIONE e SIGLA;
  - SEDE e DOMICILIO FISCALE;
  - NATURA GIURIDICA ;
  - ATTIVITÀ SVOLTA
  - STATO DELL'ATTIVITÀ (se cessata viene esposto il motivo della cessazione);
  - DATA INIZIO e Fine ATTIVITÀ ("-- --" se precedente l'1/1/76);
  - DATA FINE ATTIVITÀ (se presente);
  - RAPPRESENTANTE LEGALE (cognome e nome o denominazione, codice fiscale);
  - DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI
  - ALTRE PARTITE IVA ATTRIBUITE AL SOGGETTO
- *Per ciascuno degli anni disponibili, viene indicata la presenza dei dati relativi a:*

*DICHIARAZIONI, RIMBORSI, VERIFICHE, ACCERTAMENTI, ISTANZE '94, ACCERTAMENTI CON ADESIONE, CONDONO L. 413 /91 . Selezionando una di queste voci, è possibile visualizzare i dettagli delle informazioni presenti. In particolare, le informazioni riguardano tutte le tipologie di documenti fiscali (Modello 750/U50, Modello 760/U60, Modello 760B/U61, Modello 770, Modello 770 Bis, Modello Unico, Modello IVA, Rimborsi IVA e Imposte Dirette e i Redditi percepiti) che individuano il rapporto con il Contribuente.*

- *Dati IVA*

*E' il riepilogo dei dati IVA del contribuente ivi comprese anche le informazioni relative alle precedenti partite IVA assegnate al contribuente. Per ciascuna di esse è riportato anche il Codice di attività, il periodo di attività e lo stato (se attiva o meno).*

- **RISCOSSIONI**  
E' il riepilogo delle operazioni di rimborsi, di versamenti e di cartelle esattoriali con i dati analitici dei pagamenti effettuati tramite modello F23 o F32 nel caso di versamenti effettuati presso gli uffici postali.
  
- **REGISTRO**  
Dati relativi ad atti di successioni, mutui, appalti, leasing, conferimenti in società, compravendita di fabbricati.
  
- **P.R.A.**  
Elenco dei veicoli in possesso dal 1987.
  
- **CONSERVATORIE**  
Elenco delle conservatorie con dati sul soggetto.
  
- **CATASTO**  
Proprietà immobiliari del soggetto.
  
- **DEMANIO**  
Eventuali utilizzo di BENI PATRIMONIALI
  
- **DOGANE**  
Dati doganali relativi al soggetto per il periodo 1989 - 1994;  
  
N.B. (I dati più recenti sono disponibili sull'applicazione doganale MERCE)
  
- **CAMERE DI COMMERCIO**  
Presenza informazioni sulle cariche sociali e riferimenti della camera di commercio presso la quale risulta registrata l'impresa
  
- **ALTRI ENTI**  
Elenco degli enti per i quali esistono comunicazioni fornite da comuni, ministeri oppure ordini, consigli o collegi



€ 0,52

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14STC0009410\*